

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (Euratom, CECA, CEE) del Consiglio che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

COM(87) 284 def.

(presentata dal Consiglio alla Commissione il 29 giugno 1987)

(87/C 186/09)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 nono,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visti i pareri della Corte dei conti,

considerando che l'articolo 107 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1252/79 ⁽²⁾ e dal regolamento 80/1176/CEE, Euratom, CECA ⁽³⁾, prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio esaminino detto regolamento finanziario alla luce di una proposta della Commissione;

considerando che la concertazione prevista nella dichiarazione comune del 4 marzo 1975 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁴⁾ si è svolta nel quadro di una commissione di concertazione;

considerando che è opportuno prevedere una struttura adeguata per l'insieme delle spese di personale e di funzionamento amministrativo inerenti alla missione della Commissione all'esterno della Comunità, onde migliorare la trasparenza di bilancio e creare le condizioni indispensabili per una gestione che risponda alle esigenze particolari e specifiche in questo settore;

considerando che, tenuto conto della disposizione dell'articolo 202, quarto comma del trattato CEE e alla luce dell'esperienza, sembra necessario, per maggior chiarezza ed obiettività nella presentazione degli stanziamenti di ciascuna istituzione, presentare in una sezione distinta e separata gli stanziamenti che presentano un carattere interistituzionale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 è modificato nel modo seguente:

1. All'articolo 15, il testo del paragrafo 1, secondo trattino, è sostituito dal testo seguente:

«— sezioni divise in stati delle entrate e delle spese del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia e della Corte dei conti, nonché una sezione interistituzionale. Le entrate e le spese del Comitato economico e sociale sono iscritte nella sezione del Consiglio e sono presentate sotto forma di stato delle entrate e delle spese, articolato nello stesso modo delle sezioni del bilancio e soggetto alle stesse norme».

2. All'articolo 15 è inserito il seguente paragrafo 5:

«5. Alla sezione «Commissione» è allegato lo stato delle entrate e delle spese relativo al personale destinato fuori della Comunità, compilato conformemente all'articolo 102 bis. Questo allegato è composto — per quanto riguarda lo stato delle spese — da un titolo 1 (spese per il personale) e da un titolo 2 (spese di funzionamento amministrativo), compilati secondo una nomenclatura specifica che risponde alle esigenze di questo settore; il totale degli stanziamenti di ciascuno di questi titoli è riportato su una linea particolare iscritta rispettivamente al titolo 1 e al titolo 2 della sezione relativa alla Commissione».

⁽¹⁾ GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 160 del 28. 6. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. C 89 del 22. 4. 1975, pag. 1.

3. All'articolo 15 il testo del paragrafo 5 attuale, primo comma è sostituito dal testo seguente, e diviene paragrafo 6:

«6. Alla sezione interistituzionale è allegato lo stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, compilato conformemente all'articolo 103, paragrafo 2».

4. All'articolo 15 il paragrafo 5 attuale, secondo comma, diventa paragrafo 7.

5. All'articolo 16, paragrafo 2 il testo della prima riga è sostituito dal testo seguente:

«2. nella sezione corrispondente ad ogni istituzione, nonché nella sezione interistituzionale:»

6. All'articolo 18 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. I poteri necessari all'esecuzione delle sezioni del bilancio relative al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Corte di giustizia e alla Corte dei conti, nonché, in funzione delle esigenze, della sezione interistituzionale, sono riconosciuti dalla Commissione alle altre istituzioni».

7. All'articolo 21 è aggiunto il paragrafo 9 seguente:

«9. Per quanto concerne la sezione interistituzionale, si applicano le seguenti disposizioni:

- il Parlamento europeo e il Consiglio possono procedere a storni di stanziamenti da capitolo a capitolo e da articolo ad articolo per gli stanziamenti che li riguardano esclusivamente. La Commissione è informata di tali storni;
- la Commissione può procedere agli storni da capitolo a capitolo e da articolo ad articolo per gli stanziamenti che la riguardano esclusivamente o per quelli di cui cura la gestione per conto dell'insieme delle istituzioni. Essa informa l'autorità di bilancio due settimane prima di procedere a tali storni;
- la Corte di giustizia e la Corte dei conti possono procedere a storni da capitolo a capitolo e da articolo ad articolo per gli stanziamenti che li riguardano esclusivamente. Esse informano l'autorità di bilancio e la Commissione due settimane prima di procedere a tali storni;

- gli eventuali storni tra gli stanziamenti riguardanti esclusivamente un'istituzione e quelli riguardanti esclusivamente le altre istituzioni sono sottoposti, su proposta della Commissione, all'autorità di bilancio che decide secondo le modalità del paragrafo 2».

8. È inserito il seguente titolo IX bis:

«TITOLO IX BIS

Disposizioni particolari applicabili allo stato delle entrate e delle spese relativo al personale fuori Comunità e al funzionamento amministrativo corrispondente

Articolo 102 bis

Le disposizioni dei titoli da I a VI e XI si applicano allo stato delle entrate e delle spese relativo al personale fuori Comunità quando non siano incompatibili con le disposizioni particolari del presente titolo.

Articolo 102 ter

Le spese di un esercizio sono imputate a titolo di tale esercizio sulla base delle spese il cui ordine sia pervenuto al controllore finanziario al più tardi il 31 dicembre e pagate entro il 15 gennaio. Tuttavia, le spese corrispondenti ai pagamenti effettuati fino al 31 dicembre sotto il regime degli anticipi possono essere imputate a titolo dell'esercizio trascorso fino al 1° marzo dell'esercizio successivo.

Articolo 102 quater

La Commissione può procedere, all'interno dell'allegato relativo allo stato delle entrate e allo stato delle spese concernenti il personale fuori Comunità:

- a storni tra i titoli relativi alle spese di personale e di funzionamento. Essa informa l'autorità di bilancio due settimane prima di procedere a tali storni;
- a storni da capitolo a capitolo all'interno di ogni titolo concernente le spese di personale e di funzionamento.

Articolo 102 quinquies

La Commissione, conformemente alla disposizione di cui all'articolo 106, adotta le modalità di esecuzione relative, tra l'altro:

- alla conclusione dei contratti,
- alla tenuta degli inventari,
- alla contabilità,
- al regime degli anticipi.»

9. All'articolo 103, il testo del paragrafo 2, primo comma è sostituito dal testo seguente:

«2. Gli stanziamenti dell'Ufficio, il cui importo globale è iscritto in una linea di bilancio particolare all'interno della sezione interistituzionale, sono presentati dettagliatamente in un allegato di detta sezione. Gli stanziamenti di tale linea di bilancio particolare possono essere oggetto di uno storno alle condizioni definite all'articolo 21».

10. All'articolo 103 è soppresso il paragrafo 4.
11. All'articolo 103 i paragrafi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 attuali diventano 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
12. All'articolo 103 il testo del paragrafo 8 attuale, secondo comma che diventa paragrafo 7, è sostituito dal testo seguente:
- «I conti sono alimentati regolarmente mediante versamenti della Commissione sulla base di richieste di fondi inviate dall'Ufficio. Detti versamenti non possono eccedere l'importo globale degli stanziamenti iscritti a tale scopo sulla linea particolare, inserita nella sezione interistituzionale, che riporta il totale degli stanziamenti dell'Ufficio delle pubblicazioni».

13. Il seguente articolo 108 bis è inserito:

Articolo 108 bis

«Durante il periodo transitorio, nel corso del quale gli stanziamenti per il personale fuori Comunità sono ancora parzialmente iscritti al capitolo 98 del titolo 9 del bilancio in attesa che vengano soddisfatte le condizioni che consentiranno la loro iscrizione totale nel nuovo stato delle entrate e delle spese, come previsto al paragrafo 5 dell'articolo 15, la Commissione è autorizzata, in deroga alla disposizione del paragrafo 2 dell'articolo 21, a procedere in corso d'esercizio agli storni che ritenesse necessari tra il capitolo 98 e lo stato in questione».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile per la prima volta per la redazione del bilancio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.